

## **COMUNICAZIONE N. 184**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

## **LORO SEDI**

Oggetto: Sospensioni ex art.4 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44 – Adempimenti degli Ordini territoriali.

## Cari Presidenti,

in merito all'obbligo vaccinale previsto dall'art.4 del dl n.44/2021 per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e ai conseguenti adempimenti degli Omceo il Ministero della Salute ha riunito ad un tavolo tutte le professioni sanitarie e dopo aver ascoltato le diverse posizioni e distinguo rispetto all'ambito di intervento previsto dalle norme per gli Ordini professionali ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente, dopo la nota prot. n.32479 del 17 giugno 2021, per chiarire ogni qualsiasi possibile dubbio in materia.

Nella nota allegata devono essere evidenziati tre aspetti di particolare rilievo:

- 1. La vaccinazione è requisito imprescindibile per svolgere l'attività professionale che deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione nell'albo e deve permanere nel tempo pena la sospensione dall'esercizio della professione;
- 2. Stante il principio summenzionato la sospensione ex lege dall'esercizio dell'attività professionale non può che considerarsi come sospensione tout court e non sospensione limitata nell'oggetto;
- 3. La presa d'atto degli Ordini deve configurarsi come atto deliberativo dell'organo competente.



Ciò considerato, vi sottolineo che il chiarimento del Ministero della Salute è aderente all'indirizzo già fornito dalla FNOMCeO agli Ordini.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

**IL PRESIDENTE** Filippo Anelli Firmato digitalmente da

**FILIPPO ANELLI** All.1

CN = ANELLI FILIPPO O = FNOMCEO C = IT